

Ordinanza sul sistema d'informazione concernente il servizio VIP (Ordinanza SSVIP)

172.211.21

del 18 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione concernente il servizio VIP (SSVIP) del Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nella Segreteria di Stato del DFAE.

Art. 2 Scopo e funzioni del SSVIP

¹ Il SSVIP consente al Protocollo del DFAE di svolgere i suoi compiti nel quadro dell'autorizzazione del servizio VIP negli aeroporti.

² Il sistema crea al riguardo le premesse affinché:

- a. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera compilino direttamente online il modulo di domanda di servizio VIP per i dignitari;
- b. le rappresentanze estere competenti per la Svizzera trasmettano la nota verbale che accompagna la domanda;
- c. le domande possano essere trattate in forma elettronica e inoltrate ai servizi interessati secondo l'articolo 7 capoverso 4;
- d. le domande possano essere archiviate per garantirne la tracciabilità;
- e. le domande possano essere approvate mediante timbro elettronico.

Art. 3 Autorità responsabile

Il Protocollo del DFAE è responsabile del SSVIP.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4 Persone

Nel SSVIP sono trattati i dati riguardanti le persone elencate nell'allegato e le relative rappresentanze estere competenti per la Svizzera.

Art. 5 Dati trattati

Nel SSVIP sono trattati i dati concernenti:

- a. le persone di cui ai numeri 1–5 dell'allegato:
 1. nome, cognome e titolo,
 2. motivo della visita,
 3. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,
 4. in occasione di visite ufficiali, il servizio o la persona invitante,
 5. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera;
- b. le persone di cui al numero 6 dell'allegato:
 1. nome, cognome e numero di passaporto,
 2. date di arrivo/partenza, aeroporto e numeri dei voli,
 3. informazioni sulle armi possedute (marca e calibro dell'arma da fuoco e delle munizioni),
 4. informazioni sulla rappresentanza estera competente per la Svizzera.

Art. 6 Documenti

Nel SSVIP possono essere immessi tutti i documenti relativi alle pratiche registrate elettronicamente.

Art. 7 Diritti di trattamento

¹ I dati sono rilevati dalle rappresentanze estere competenti per la Svizzera le quali possono trattarli fino all'approvazione o al rifiuto della domanda.

² L'unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel SSVIP sempre che ciò sia necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

³ I collaboratori competenti del Protocollo del DFAE sono autorizzati a trattare tutti i dati nel SSVIP.

⁴ I seguenti servizi possono consultare tutti i dati nel SSVIP per gli scopi indicati qui di seguito (diritto di lettura):

- a. l'Ufficio federale di polizia: per garantire la sicurezza delle persone elencate nell'allegato e per impartire direttive ai corpi di polizia negli aeroporti;
- b. gli aeroporti svizzeri: per predisporre il servizio VIP;
- c. l'Ufficio federale dell'aviazione civile: per rilasciare le autorizzazioni di atterraggio e decollo (diplomatic clearances);

- d. le divisioni della Direzione politica del DFAE: in occasione di visite ufficiali per reperire i nomi dei membri delle delegazioni o altre informazioni importanti;
 - e. l'Ufficio federale delle comunicazioni: per attribuire radiofrequenze alle guardie del corpo;
 - f. l'Ispettorato doganale di Berna: per sbrigare le formalità doganali.
- ⁵ Tutti i diritti di trattamento dei dati sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 8 Attribuzione dei diritti di accesso

¹ Il responsabile dell'applicazione concede agli utenti del SSVIP diritti di accesso individuali.

² Verifica almeno una volta all'anno se le condizioni relative ai diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 9 Gestione tecnica e amministrazione del sistema

¹ L'unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del SSVIP.

² L'amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni del SSVIP.

³ Il responsabile dell'applicazione funge da interfaccia tra l'amministratore di sistema e gli utenti. È impiegato presso il Protocollo del DFAE.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni²

Art. 10 Obblighi di diligenza

¹ Il Protocollo del DFAE provvede affinché i dati personali nel SSVIP siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² Garantisce che i dati personali presenti nel SSVIP siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 11 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:³

- a.⁴ dall'ordinanza del 31 agosto 2022⁵ sulla protezione dei dati;

² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 23 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 568).

⁵ RS **235.11**

b.⁶ dall'ordinanza dell'8 novembre 2023⁷ sulla sicurezza delle informazioni.⁸

² Il Protocollo del DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regolamento disciplina le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

Art. 12

¹ I dati personali contenuti nel SSVIP sono distrutti cinque anni dopo l'ultimo trattamento.

² Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 735).

⁷ RS **128.1**

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 dell'O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 132).

Allegato
(art. 4 e 5)

Persone i cui dati sono trattati nel SSVIP

1 Viaggio privato o transito

- 1.1 Sovrano
- 1.2 Consorte del sovrano
- 1.3 Capo di Stato
- 1.4 Consorte del capo di Stato
- 1.5 Segretario generale dell'ONU
- 1.6 Membro di una casa reale o principesca
- 1.7 Capo di Governo (a livello nazionale)
- 1.8 Presidente di un Parlamento nazionale
- 1.9 Ministro degli affari esteri

2 Visita bilaterale (su invito di un'autorità federale)

- 2.1 Sovrano
- 2.2 Capo di Stato
- 2.3 Segretario generale dell'ONU
- 2.4 Membro di una casa reale o principesca
- 2.5 Capo di Governo (a livello nazionale)
- 2.6 Presidente di un Parlamento nazionale
- 2.7 Vicepresidente
- 2.8 Vice primo ministro (a livello nazionale)
- 2.9 Ministro (membro di un Governo nazionale)
- 2.10 Presidente della Banca nazionale
- 2.11 a Presidente del Parlamento europeo
- 2.11 b Presidente del Parlamento panafricano
- 2.12 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo
- 2.12 b Presidente della Commissione dell'Unione africana o commissario dell'Unione africana
- 2.13 Viceministro
- 2.14 Segretario di Stato
- 2.15 Alto dignitario religioso

- 2.16 Alto dignitario militare
- 2.17 Alto rappresentante del potere giudiziario
- 2.18 Presidente, segretario generale o direttore generale di un'organizzazione intergovernativa regionale o di un'organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera
- 2.19 Segretario generale del Consiglio d'Europa

3 Partecipazione a un evento multilaterale in Svizzera

- 3.1 Sovrano
- 3.2 Capo di Stato
- 3.3 Segretario generale dell'ONU
- 3.4 Membro di casa reale o principesca
- 3.5 Capo di Governo (a livello nazionale)
- 3.6 Vice primo ministro (a livello nazionale)
- 3.7 Ministro (membro di un Governo nazionale)
- 3.8 a Presidente della Commissione europea o commissario europeo
- 3.8 b Presidente della Commissione dell'Unione africana o commissario dell'Unione africana
- 3.9 Presidente di un Parlamento nazionale
- 3.10 Alto dignitario religioso
- 3.11 Alto dignitario militare
- 3.12 Alto rappresentante del potere giudiziario
- 3.13 Presidente, segretario generale o direttore generale di un'organizzazione intergovernativa regionale o di un'organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera

4 Entrata in funzione e termine della funzione in Svizzera

- 4.1 Capo di una missione diplomatica

5 Persone che accompagnano le persone di cui ai numeri 1–4.

6 Persone incaricate di proteggere le persone di cui ai numeri 1–5.